

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2014) (C. 1865 Governo, approvato dal Senato)
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
(C. 1866 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 1866-bis Governo).
Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2013-2015**

PROPOSTA DI RELAZIONE PRESENTATA DAL RELATORE ON. FIORIO

La XIII Commissione

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (C. 1866 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 1866-bis Governo), con riferimento allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella n. 12) e le connesse parti del disegno di legge di stabilità per il 2014 (C. 1865 Governo, approvato dal Senato),

considerato che:

la manovra, come approvata dal Senato, configura interventi importanti e strategici per il comparto agricolo, essendo rivolta, da un lato, a sostenere l'attività d'impresa, anche attraverso misure a favore dei giovani agricoltori, e il ripristino di alcune agevolazioni fiscali e, dall'altro, a prevedere alcuni stanziamenti per far fronte a talune specifiche emergenze, quali per esempio quelle di carattere fitosanitario, che interessano particolari settori produttivi agricoli;

resta ancora da chiarire quale tassazione immobiliare sarà applicata nel 2014 per i terreni agricoli ed i fabbricati rurali, essendo particolarmente urgente eliminare, quanto all'applicazione dell'IMU, distorsioni e carichi eccessivi sul comparto agricolo, che ne frenerebbero inevitabilmente lo sviluppo e la crescita;

risulta, inoltre, particolarmente penalizzante quanto previsto dal comma 20 dell'art. 1 che aumenta e prolunga ai due periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2014 gli importi dovuti a titolo di acconto delle imposte sui redditi dell'imprenditoria agricola,

tale disposizione modifica in parte quanto previsto dai commi 513 e 514 dell'articolo 1 della legge n.228 del 2012 (legge di stabilità 2013) che hanno abrogato, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014, i commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296. Tali disposizioni prevedono, rispettivamente: la facoltà per le società di persone e di capitali che svolgono esclusivamente attività agricola di optare per la determinazione del reddito su base catastale, anziché in base al bilancio; per le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, la facoltà di determinare il reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento;

l'abrogazione di tali disposizioni si pone in contrasto con l'intento di favorire e sviluppare l'esercizio in forma societaria dell'impresa agricola in un settore caratterizzato ancora oggi dalla preponderante presenza di imprese individuali, in molti casi su base familiare, e risulta in netta

controtendenza con le politiche finora adottate che utilizzano lo strumento fiscale per promuovere la nascita di nuove imprese;

il settore tartuficolo richiederebbe un intervento normativo specifico, sul quale, peraltro, sta lavorando la Commissione, in modo da rendere tracciabile il prodotto e riformare il sistema fiscale per far emergere i proventi percepiti e contrastare il fenomeno dell'evasione;

per favorire la coltivazione dei terreni agricoli da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e aventi meno di 40 anni, risulta estremamente importante, oltre alle disposizioni già contenute nei commi 16, 18 e 19 dell'art. 1, prevedere un credito di imposta relativo alle spese sostenute nell'anno 2014 per i canoni di affitto dei terreni agricoli;

i recenti eventi alluvionali occorsi in Sardegna, come gli altri eventi atmosferici eccezionali verificatesi nel corso del 2012 e nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2013 in Toscana nonché in altre regioni, quali la Basilicata, la Puglia e l'Abruzzo, hanno provocato danni particolarmente ingenti all'agricoltura, la cui attività risulta strettamente legata alle politiche di gestione del territorio e alla sua corretta manutenzione;

a tal fine risulta particolarmente urgente prevedere interventi rivolti a ristrutturare la rete irrigua agricola, evitando dispersioni della risorsa e prevedendo sistemi efficienti di irrigazione del territorio agricolo;

uno dei principali problemi dell'impresa agricola è l'accesso al finanziamento bancario, sia per la specificità del credito agricolo sia per l'esiguità delle risorse a disposizione, anche in ragione delle restrizioni imposte alle banche nell'erogazione del credito in base agli accordi di Basilea; risulta, quindi, particolarmente importante includere le imprese agricole tra i soggetti beneficiari degli interventi posti in essere dalla Cassa depositi e prestiti a favore delle imprese;

il Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'art. 1, comma 139, risulta dotato di una copertura non sufficiente rispetto alle esigenze di assistenza sociale a favore delle persone indigenti e, nelle more dell'approvazione a livello europeo di nuovi stanziamenti, richiederebbe un finanziamento aggiuntivo;

il settore bieticolo-saccarifero ancora attende la corresponsione di parte dei finanziamenti nazionali previsti in base agli accordi di ristrutturazione sottoscritti nel 2006; il comparto ha investito ingenti risorse finanziarie per nuovi investimenti e dovrà confrontarsi, in base agli accordi raggiunti con la riforma della politica agricola comune, con la cessazione, a partire dal 2017, delle quote di produzione dello zucchero;

l'emergenze fitosanitarie investono in misura preoccupante diversi comparti agricoli produttivi; oltre all'emergenza sanitaria provocata dal batterio della *Xylella fastidiosa*, considerato una delle probabili cause del diffondersi del disseccamento rapido della pianta di ulivo nella regione Puglia, sussistono altre emergenze, quali quella legata alla diffusione di un insetto parassita, il "Cinipide galligeno del castagno" (*Dryocosmus kuriphilus*), che attacca le piante di castagno, riducendo drasticamente, quantitativamente e qualitativamente la produzione dei frutti e pregiudicando la stessa sopravvivenza degli alberi

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni, riferite al disegno di legge di stabilità 2014:

- 1) all'articolo 1, commi 480-504, prevedere, al pari di quanto stabilito nel decreto-legge n. 183 del 2013 che ha esentato i fabbricati rurali ed i terreni agricoli dal pagamento per il 2013 della seconda rata dell'IMU, un'esenzione permanente dalla stessa IMU per detti terreni e fabbricati, qualora posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- 2) all'articolo 1, comma 26, includere le imprese agricole tra i soggetti beneficiari delle operazioni realizzate dalla Cassa depositi e prestiti, consistenti nella concessione di finanziamenti, prestazioni di garanzie ed assunzione di capitale di rischio e debito;
- 3) all'articolo 1, comma 20, sostituire la disposizione ivi contenuta con la previsione dell'abrogazione dei commi 513 e 514 della legge 24 dicembre 2012, n. 226 e la reviviscenza, dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, dei commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296
- 4) all'articolo 1, dopo il comma 16, prevedere un credito di imposta relativo alle spese sostenute nell'anno 2012 per i canoni di affitto dei terreni agricoli da parte di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli che non hanno compiuto i quaranta anni;
- 5) all'articolo 1, commi 220, aumentare lo stanziamento previsto al fine di includere i contributi alle imprese agricole e zootecniche per interventi compensativi derivanti da danni alle produzioni alle strutture e agli impianti produttivi aventi sede o unità produttive, nei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici del 2012 e di ottobre, novembre e dicembre 2013, nonché per gli interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola tra cui quelle irrigue e di bonifica;
- 6) all'articolo 1, comma 139, stabilire un adeguato e significativo aumento per la dotazione del Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti;
- 7) all'articolo 1, comma 185, ripristinare lo stanziamento originariamente previsto pari a 5 milioni di euro a favore del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera;
- 8) all'articolo 1, comma 189, prevedere un aumento del finanziamento per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, disponendo che esso possa essere utilizzato anche in altri casi di emergenze sanitarie che saranno di volta in volta individuate dalle Autorità competenti;
- 9) all'articolo 1, dopo il comma 17, inserire il seguente: 17-bis. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sostituire le parole "omettono l'indicazione nell'autofattura delle generalità del cedente" con le seguenti parole "indicano nell'autofattura le generalità del cedente" e sostituire le parole "senza diritto di detrazione" con le parole "con diritto di detrazione";
- 10) all'articolo 1, dopo il comma 18, prevedere che una quota minima del 20 per cento dei terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola sia destinata alla locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile;